

Sommario

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2006, n. 5

Regolamento in materia di incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- n. 65 del 25/7/2006: **Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del sig. Alberto Vecchi**
- n. 66 del 25/7/2006: **Elezione del consigliere Enrico Aimi a componente dell'Ufficio di Presidenza, Segretario dell'Assemblea legislativa**

REGOLAMENTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2006, n. 5

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE SVOLTA DA PERSONALE REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO con delibera n. 69 del 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

il seguente regolamento con decreto n. 179 del 31 luglio 2006

INDICE

TITOLO I – APPLICAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

TITOLO II – INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

Art. 2 – Definizione dell'attività di progettazione

Art. 3 – Attività di collaudo

Art. 4 – Avere diritto all'incentivo

Art. 5 – Criteri di ripartizione

TITOLO III – INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

Art. 6 – Definizione dell'attività di pianificazione

Art. 7 – Avere diritto all'incentivo e criteri di ripartizione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 – Procedimento

Art. 9 – Modalità di erogazione degli incentivi

TITOLO V – NORMA FINALE

Art. 10 – Disposizioni finali

TITOLO I

APPLICAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro nonché del trenta per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, comunque denominato, come definito all'articolo 6.
2. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita tra i soggetti specificati agli articoli 4 e 7 qualora l'amministrazione regionale sia l'ente aggiudicatore o titolare dell'atto di pianificazione e gli uffici tecnici regionali abbiano redatto direttamente i progetti o i piani o parti di essi.
3. Tra i soggetti di cui agli articoli 4 e 7 rientrano anche i dipendenti di altri enti pubblici qualora l'amministrazione regionale se ne avvalga nell'ambito o ad integrazione dei propri uffici tecnici.
4. Qualora un altro ente pubblico, aggiudicatore o titolare di un atto di pianificazione, si avvalga di personale tecnico regionale, gli incentivi relativi all'attività di progettazione o pianificazione sono a carico di tale ente e devono essere erogati in base ai criteri e alle modalità previsti dalla regolamentazione dell'ente stesso. Nel caso di finanziamento da parte dell'amministrazione regionale, il relativo atto deve contenere apposita clausola in base alla quale l'ente aggiudicatore è tenuto ad accantonare la somma necessaria al pagamento degli incentivi, pena la non erogazione del saldo finale del finanziamento.

TITOLO II

INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

Art. 2

Definizione dell'attività di progettazione

1. L'attività di progettazione per lo svolgimento della quale sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento è quella definita all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e quindi, in particolare, l'attività di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche a seguito di gara, anche informale, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere progetti redatti secondo il livello di elaborazione richiesto per l'affidamento ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Pertanto gli incentivi, che di norma sono dovuti per la redazione di progetti esecutivi, sono dovuti anche nel caso di redazione di progetti preliminari o definitivi qualora la procedura di affidamento sia esperita sulla base di tali elaborati progettuali.
3. Tra i progetti di cui al comma 2 sono ricompresi anche quelli relativi a lavori per la cui esecuzione sia prevista la cessione di beni o di diritti, purché si tratti di progetti che abbiano le caratteristiche richieste dal presente arti-

colo e i lavori siano affidati con le modalità di cui al comma 1.

4. La redazione del progetto per la realizzazione dei lavori o delle opere deve essere affidata, salvo casi specifici e motivati, allo stesso dipendente che abbia redatto il livello di progettazione precedente, cioè il progetto preliminare o definitivo.

5. Qualora il progetto redatto dalla struttura regionale non contenga tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nell'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il responsabile del procedimento deve attestare che il progetto medesimo, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, è adeguatamente sviluppato.

Art. 3

Attività di collaudo

1. L'attività di collaudo deve essere effettuata, in via prioritaria, da dipendenti regionali, come disposto dall'articolo 141, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. È istituito presso la direzione generale competente in materia di personale un elenco contenente i nominativi dei dipendenti aventi i requisiti per lo svolgimento del collaudo, all'interno del quale devono essere scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico. Tale elenco è istituito con atto del direttore generale competente in materia di personale che contestualmente ne stabilisce le modalità di tenuta e aggiornamento e specifica i criteri e le procedure per il conferimento dell'incarico di collaudo. L'elenco ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3. Il collaudo non può essere eseguito da dipendenti assegnati ad un Servizio che abbia svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
4. Nell'ipotesi di carenza nell'elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti con le modalità definite dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 121 del 20 dicembre 2000 (Disciplina relativa al conferimento degli incarichi di collaudo o componente di Commissione di collaudo. Abrogazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 2480/89 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 4

Aventi diritto all'incentivo

1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione di cui all'articolo 5:
 - a) i progettisti, che si assumono la responsabilità professionale della progettazione firmando il progetto. I suddetti tecnici devono essere abilitati all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998, n. 415 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici) e risultino inquadrati in un profi-

- lo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- b) i collaboratori alla progettazione, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse all'elaborazione progettuale; la redazione di elaborati espropriativi; le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, compresi i rilievi, misurazioni, picchettazioni. I suddetti tecnici si assumono la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione;
 - c) i tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se ne assumono la responsabilità professionale firmando il piano. Detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
 - d) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera c), cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del piano. I suddetti tecnici si assumono la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione;
 - e) il direttore dei lavori, che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonché il relativo stato finale e, quando necessario, il certificato di regolare esecuzione. Detto tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge n. 415 del 1998 e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
 - f) i collaboratori alla direzione dei lavori, che si assumono la responsabilità professionale relativa all'attività prevista dalla normativa vigente, compresi gli assistenti di cantiere, che si assumono la responsabilità professionale della relativa attività, sottoscrivendo apposite dichiarazioni. Detti tecnici devono essere in possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i collaboratori alla progettazione di cui alla lettera b);
 - g) i collaudatori, che si assumono la responsabilità professionale relativa alla sottoscrizione del verbale di

collaudo. Detti tecnici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- g.1) laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente di una commissione di collaudo, laurea in geologia o scienze agrarie e forestali;
 - g.2) abilitazione all'esercizio della professione.
- Tali requisiti sono integrati dalle disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ferme restando le disposizioni dell'articolo 253, comma 3 del medesimo decreto;
- h) il responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - i) l'ufficiale rogante ed il suo sostituto, che si assumono la responsabilità di sottoscrivere i verbali di gara. Tali collaboratori devono essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea in discipline giuridico-amministrative o economiche-finanziarie ovvero avere maturato un'esperienza professionale in tali discipline almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione.

Art. 5

Criteri di ripartizione

1. Per ciascun progetto deve essere ripartita tra i soggetti di cui all'articolo 4 una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione.
2. La somma di cui al comma 1 è comprensiva degli oneri riflessi, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico della Regione. La stessa somma è pari, nel caso di perizia di variante e suppletiva, al maggior importo imputato al costo dell'opera o del lavoro conseguente alla perizia ed è calcolata applicando la stessa percentuale dell'importo a base di gara applicata al progetto originario. Tale somma inoltre deve essere determinata, nel limite massimo del due per cento, con l'atto di cui all'articolo 8, comma 2, tenendo conto della complessità e dell'entità dell'opera o del lavoro. In particolare:
 - a) con riferimento alla complessità in base alla presenza di uno o più indici di complessità tra quelli di seguito elencati:
 - a.1) effettuazione di un procedimento espropriativo;
 - a.2) presenza di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Screening;
 - a.3) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli strutturali, con particolare riferimento a quelli che richiedono l'effettuazione di un collaudo statico;
 - a.4) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli idraulici ovvero geologici-geotecnici;
 - a.5) presenza, nell'elaborato progettuale, di soluzioni originali o innovative, con particolare riferimento all'utilizzazione di nuove tecnologie, nuove tecniche, ovvero di nuovi materiali;
 - a.6) redazione di un piano di sicurezza;
 - b) con riferimento all'entità: la percentuale deve essere calcolata in misura inversamente proporzionale all'importo complessivo dell'opera o del lavoro, secondo i principi che si evincono dai tariffari professionali.
3. La somma di cui al comma 1 è decurtata degli importi corrispondenti alle percentuali individuate al comma 4,

nel caso di prestazioni affidate a soggetti esterni all'amministrazione. Le somme decurtate costituiscono economie.

4. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita sulla base delle seguenti percentuali:

a) progettisti	dal 20% al 60%
b) collaboratori ai soggetti di cui alla lettera a)	dal 5% al 40%
c) incaricati della redazione dei piani di sicurezza	dal 10% al 30%
d) collaboratori ai soggetti di cui alla lettera c)	dal 5% al 20%
e) direttore dei lavori	dal 10% al 45%
f) collaboratori alla direzione dei lavori	dal 2% al 35%
g) collaudatori	dal 10% al 30%
h) responsabile del procedimento	il 5%
i) ufficiale rogante e suo sostituto	dal 2% al 4%

5. Le percentuali dovute ai collaboratori dei soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere a), c), e) e h) sono ricomprese, in ogni caso, nelle quote percentuali assegnate ai medesimi nel comma 4 e quindi in particolare: le quote di cui alla lettera b) sono ricomprese in quelle di cui alla lettera a), le quote di cui alla lettera d) in quelle di cui alla lettera c), le quote di cui alla lettera f) in quelle di cui alla lettera e) e le quote di cui alla lettera i) in quelle di cui alla lettera h).

6. responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio che redige il progetto, salvo diversa espressa individuazione effettuata dallo stesso responsabile secondo quanto disposto all'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso). Tale individuazione deve in ogni caso essere effettuata qualora il responsabile del Servizio non sia un tecnico, requisito necessario a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera h).

TITOLO III

INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

Art. 6

Definizione dell'attività di pianificazione

1. L'attività di pianificazione per lo svolgimento della quale spettano gli incentivi di cui al presente provvedimento è quella, comunque denominata, a valenza territoriale, prevista da specifiche disposizioni di legge e strumentale alla realizzazione di opere o lavori pubblici.

2. Il piano è costituito di norma da tre elaborati consistenti in una parte normativa-prescrittiva, con la quale sono disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.

3. Qualora il piano non contenga taluno degli elaborati previsti al comma 2 il responsabile del procedimento deve attestare che il piano medesimo è adeguatamente sviluppato.

4. Nel caso in cui l'attività di pianificazione non sia stata svolta interamente da una struttura regionale, ma vi sia stato l'avvalimento di consulenze esterne, gli incentivi sono dovuti qualora l'amministrazione regionale abbia comunque redatto direttamente la parte prevalente del piano.

5. L'attestazione di prevalenza di cui al comma 4 nonché quella relativa al costo medio di mercato di cui all'articolo 7, comma 2 devono essere rilasciate dal direttore generale competente per materia oppure, qualora il piano riguardi l'ambito di più Direzioni, dai direttori generali competenti. Tale attestazione deve motivare adeguatamente la prevalenza della redazione, tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi del piano.

Art. 7

Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione

1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione di cui al comma 2:

- i tecnici che si assumono la responsabilità professionale del piano con la sottoscrizione dello stesso. Tali collaboratori devono essere abilitati all'esercizio della professione in quanto la stessa sia prevista dalla legislazione vigente;
- i collaboratori all'attività di pianificazione, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla pianificazione. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati grafici o la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse alla pianificazione. Tali collaboratori si assumono la responsabilità dei suddetti elaborati con la sottoscrizione degli stessi. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio quanto meno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione.

2. Per ciascun piano deve essere ripartita tra i soggetti di cui al comma 1 una somma corrispondente al trenta per cento della tariffa professionale calcolata sul costo medio di mercato, cioè calcolando quanto sarebbe costato affidare a professionisti esterni all'amministrazione la redazione dello specifico piano di cui trattasi.

3. La suddetta somma deve essere ripartita sulla base delle seguenti percentuali:

a) tecnici firmatari del piano	dal 30% al 70%
b) collaboratori	dal 30% al 70%

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8

Procedimento

1. La redazione del progetto o del piano deve essere affidata ad un gruppo tecnico con atto del responsabile del Servizio ovvero, qualora quest'ultimo faccia parte del gruppo tecnico, con atto del direttore generale oppure, qualora il piano riguardi l'ambito di più Direzioni, dai direttori generali competenti.

2. Con l'atto di cui al comma 1 è determinata la percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, assegnata al progetto applicando i criteri di cui all'articolo 5, comma 2. Tale determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. Nell'atto indicato al comma 1 devono essere individuati i nominativi dei componenti di cui all'articolo 4,

comma 1 e all'articolo 7, comma 1, specificando il compito attribuito a ciascuno in base alle definizioni contenute in tali articoli. Nello stesso atto devono essere definite, partitamente per ciascun nominativo individuato, le percentuali della quota di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 7, comma 3. Per quanto riguarda in particolare il direttore dei lavori ed il collaudatore, in tale atto deve essere definita la percentuale ad essi dovuta, mentre l'individuazione del nominativo del direttore dei lavori può essere effettuata tramite successiva lettera d'incarico e quella del nominativo del collaudatore deve essere effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 2.

4. La graduazione degli incentivi nell'ambito delle percentuali di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, deve essere determinata e motivata in base ai seguenti elementi:

- a) tipologia e complessità del progetto o del piano;
- b) competenze e professionalità richieste per il compito affidato;
- c) grado di responsabilità.

5. L'affidamento degli incarichi ai gruppi tecnici di progettazione e pianificazione deve essere effettuato con i criteri che seguono, nel rispetto dell'ordine degli stessi e garantendone la trasparenza come specificato al comma 6:

- a) professionalità e specifica competenza richieste in relazione al singolo lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;
- b) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi di progettazione e pianificazione, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati, sia di progettazione che di pianificazione.

6. L'affidamento degli incarichi di progettazione e pianificazione è effettuato garantendo il rispetto del principio di trasparenza, in particolare tramite riunioni periodiche con il personale dei Servizi interessati e tramite diffusione dei dati relativi agli incarichi e agli incentivi sulla rete Intranet regionale. Il direttore generale competente in materia di personale istituisce, ai fini di effettuare un monitoraggio periodico sulla concreta applicazione dei criteri di cui al comma 5, un gruppo tecnico i cui componenti sono designati dalla amministrazione regionale e dalle organizzazioni sindacali.

Art. 9

Modalità di erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente partecipato alla redazione del progetto o del piano e sono liquidati, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, successivamente all'adozione dell'atto di approvazione del progetto di cui all'articolo 2 per

l'affidamento dei lavori ovvero all'adozione del piano da parte dell'amministrazione regionale.

2. Gli incentivi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) sono liquidati in seguito all'espletamento dell'incarico.

3. Nel caso in cui vi siano state, prima dell'ultimazione dell'incarico, variazioni rispetto alle percentuali determinate nell'atto di affidamento di cui all'articolo 8, tali variazioni devono essere precisate e motivate con un atto dello stesso soggetto che ha disposto l'affidamento. Tale atto deve essere adottato prima dell'erogazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Sulle somme erogate a personale dirigenziale per le attività previste dal presente regolamento deve essere operata la compensazione con le somme dovute a titolo di retribuzione di risultato.

5. L'incentivo non è erogato o, se erogato, deve essere recuperato, quando si renda necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, previste dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006. La mancata erogazione o il recupero di quanto erogato riguardano i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.

TITOLO V NORMA FINALE

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, con il quale sono assunti dall'amministrazione le modalità ed i criteri di ripartizione concordati con le organizzazioni sindacali, trova applicazione a far tempo dalla data della sua entrata in vigore.

2. La misura della somma da ripartire tra gli aventi diritto di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) si applica in relazione agli incarichi di progettazione affidati a far tempo dall'entrata in vigore della stessa, cioè dal 29 luglio 2004.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 luglio 2006

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 560 del 19 aprile 2006; oggetto assembleare n. 1307 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 82 in data 3 maggio 2006;
- Assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari gene-

rali ed istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 9 maggio 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Nino Beretta;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2006, atto n. 69.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concern **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, Legge 109/94)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.».

Comma 5

2) Il testo dell'art. 93, commi 3,4,5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.».

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

3) 1) Il testo dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 141 – Collaudo dei lavori pubblici (art. 28, Legge 109/94)

(omissis)

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'art. 10 del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 **Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili** è il seguente:

«Art. 10 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'Allegato V.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'Allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.».

2) Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 5 – Regolamento e capitolati (art. 3, Legge 109/94; art. 6, co. 9, Legge n.537/93)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

- a) programmazione dei lavori pubblici;
- b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, nonché procedure di accesso a tali atti;
- f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
- g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
- h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
- i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
- l) procedure di esame delle proposte di variante;
- m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
- n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
- o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
- p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
- q) tenuta dei documenti contabili;
- r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
- s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.».

3) Il testo dell'art. 253, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 253 – Norme transitorie

(omissis)

3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.

(omissis)

4) Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

Art. 10 – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(omissis)

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 6

1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 che concerne **Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso** è il seguente:

«Art. 11 – Responsabile del procedimento

1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai Servizi sulla base degli atti che definiscono le competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.

2. Il Responsabile del Servizio, nella cui competenza rientra la trattazione dell'affare, nel rispetto delle competenze delle strutture in cui si articola il servizio, provvede affinché per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimenti, siano individuati l'Ufficio e l'Unità operativa cui il relativo procedimento fa capo formulando, ove opportuno, indicazioni operative. Il Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale Ufficio o Unità operativa.

3. Il Responsabile del Servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Egli può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.

NOTE ALL'ART. 9

Comma 5

1) Il testo dell'art. 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** è il seguente:

«Art. 132 – Varianti in corso d'opera (artt. 19, comma 1-ter, e 25, Legge 109/94)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

(omissis)

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 10

Comma 2

1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 30 – Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18 della Legge n. 109 del 1994

1. I compensi che la Regione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici), ripartisce, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al due per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico della Regione stessa.».

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 luglio 2006, n. 65

Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del sig. Alberto Vecchi

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 25 luglio 2006)

PRESIDENTE: il 9 luglio 2006 è deceduto il consigliere Marcello Bignami.

È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del Consigliere subentrante, e pertanto richiamo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale), dove è stabilito:

«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.».

PRESIDENTE: dò atto che dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna, relativo alla elezione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna – anno 2005, risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 12 di quella circoscrizione, avente il contrassegno Alleanza Nazionale e per la quale fu eletto il consigliere Bignami, il signor Alberto Vecchi.

Proclamo dunque Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del consigliere Marcello Bignami, deceduto, il signor Alberto Vecchi e lo invito, se è presente, a prendere posto fra gli altri Consiglieri.

(omissis)

PRESIDENTE: rammento che, a termini dell'articolo

17 – secondo comma della citata legge elettorale, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione; comunque, i Consiglieri regionali divengono titolari dei doveri, dei diritti e delle prerogative inerenti alla loro funzione per il solo fatto dell'avvenuta elezione e dal momento in cui sono proclamati eletti (art. 1 del Regolamento interno).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 luglio 2006, n. 66

Elezione del Consigliere Enrico Aimi a componente dell'Ufficio di Presidenza, Segretario dell'Assemblea legislativa

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 25 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Considerato che:

- in data 9 luglio 2006 è deceduto il Consigliere regionale Marcello Bignami, eletto Segretario di questa Assemblea legislativa con deliberazione n. 1 del 16 maggio 2005;
- quindi, si deve provvedere per la nomina di un nuovo componente dell'Ufficio di Presidenza – Segretario dell'Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Regione;

dato atto che, a mente della citata norma statutaria, non è stato chiesto di procedere mediante voto segreto;

previa votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 36
assenti	n. 14
votanti	n. 36
voti a favore del consigliere Enrico Aimi	n. 35
astenuiti	n. 1

delibera:

di eleggere, quale componente dell'Ufficio di Presidenza, Segretario dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, il Consigliere Enrico Aimi.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.